

**LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 02-02-2000
REGIONE BASILICATA**

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. N. 29 DELL'8-9-1998

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA

N. 7

del 7 febbraio 2000

*IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato*

*IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto*

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga*

La seguente legge:

ARTICOLO 1

I commi 3 e 5 dell'art. 5 della L.R. 8/9/98 n. 29 sono così modificati:

3. La Commissione è nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma precedente, entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Regione. Decorso tale termine, qualora non siano pervenute tutte le designazioni, la Commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste. La Commissione dura in carica 5 anni, anche in deroga all'art. 7 della L.R. 31 maggio 1993 n. 27.

5. L'attività ed il funzionamento della Commissione, ivi comprese le eventuali indennità o gettoni di presenza da riconoscere ai componenti, sono disciplinati da apposito provvedimento approvato dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione medesima.

ARTICOLO 2

L'art.6 della L.R.8-9-98 n.29 è così modificato:

1. E' istituito il Comitato di Coordinamento istituzionale per le Politiche del Lavoro, di seguito denominato Comitato, con il compito di rendere effettiva l'integrazione tra i servizi per l'impiego e l'attuazione dello sviluppo delle politiche attive del lavoro e formative.

2. Il Comitato di Coordinamento è composto:

a) dal Presidente;

b) dall'Assessore Regionale competente per materia o da suo delegato;

c) da tre Consiglieri regionali eletti con voto limitato a uno;

d) dai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali o da loro delegati;

e) dai Sindaci delle città capoluogo di provincia oltre che da due Sindaci ed un Presidente di Comunità Montana designati dalla Conferenza Permanente delle Autonomie di cui alla L.R. n. 17/1996.

3. Il Presidente è nominato dalla Giunta Regionale, tra soggetti anche esterni ai componenti, e dura in carica cinque anni anche in deroga all'art. 7 della L.R. 31/5/93 n. 27.

4. Il Comitato è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle designazioni degli Enti e degli Organismi di cui al comma precedente, entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Regione. Decorso tale termine, qualora non siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni.

5. L'attività ed il funzionamento del Comitato, ivi comprese le eventuali indennità o gettoni di presenza da riconoscere ai componenti, sono disciplinati da apposito provvedimento approvato dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato medesimo. Alle riunioni del Comitato partecipa il Direttore dell'Ente Basilicata Lavoro, il Direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro ed il Direttore Regionale dell'I.N.P.S..

ARTICOLO 3

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, lì 2 febbraio 2000.
DINARDO

